CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta del 19 giugno 1964 - ore 17

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno 19 giugno in Roma, Piazza dell'Indipendenza n.6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

PRESIDENTE

On.Prof.Antonio SEGNI -Presidente della Repubblica

VICE PRESIDENTE

Avv.Ercole ROCCHETTI

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott.Silvio TAVOLARO
Dott.Enrico POGGI

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

Dott.Giuseppe LATTANZI
Dott.Giovanni COLLI
Dott.Paolo ICARDI
Dott.Goffredo ROSSI
Dott.Angelo Michele JANNUZZI
Dott.Francesco TROTTA
Dott.Renzo ALESSANDRI
Dott.Giov.Battista CEPPALUNI
Dott.Giuseppe LOJACONO
Dott.Antonio DE FALCO
Dott.Angelo QUILIGOTTI
Dott.Mario MANCINI
Dott.Lorenzo SCAPINELLI
Dott.Adalberto MARGADONNA

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

Avv.Mario RICCIO
Avv.Adolfo SALMINCI
Prof.Avv.Gaetano ZINGALI
Avv.Federico COMANDINI
Prof.Guglielmo NOGERA
Avv.Bartolo GIANTURCO

S E G R E T A R I

Dott.Gennaro de ROBERTO
Dott.Luigi FRANZE'
Dott.Francesco CUSANI

Il PRESIDENTE dà la parola all'avv.Ercole BOCCHETTI, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Vice Presidente comunica che il dott. VISTA Stanislao, Presidente Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione, ha inviato un appunto con uno schema di disegno di legge, consegnati anche al Ministro di Grazia e Giustizia, che prevedono una sanatoria nell'ipotesi di inosservanza, derivante da errore scusabile, delle norme relative alla indicazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini degli scrutini ordinari per l'Appello e la Cassazione.

Il PRESIDENTE dà, poi, la parola all'avv. Mario RICCIO affinchè, nella sua qualità di Presidente della 3ª Commissione, riferisca al Consiglio in ordine alle pratiche di competenza della Commissione stessa.

L'avv.RICCIO, nella predetta qualità, informa che la 3ª Commissione referente, nelle sedute dell'11 e 12 giugno 1964, come risulta dai relativi verbali, ha preso in esame varie richieste del Ministro di Grazia e Giustizia e istanze di interessati.

Il Consiglio, preso atto dei motivi esposti, accogliendo le proposte della Commissione, delibera ad unanimità di voti:

1.-il trasferimento del dott. PRINZIVALLI Giuseppe,magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Pantelleria, a sua domanda, alla Pretura di Collesano con le stesse funzioni;

2.-il trasferimento del dott. MATTACE-RASO Albino, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Barra, a sua domanda, alla Pretura di Imola con le stesse funzioni (richiesta n.4123 in data 27 aprile 1964);

./.

3.-il trasferimento del dott. TARRONI Angelino, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Castiglione delle Stiviere, a sua domanda, alla Pretura di Ravenna con le stesse funzioni (richiesta n.3945 in data 20 febbraio 1964);

4.-il trasferimento del dott. DELLA VALLE Mario, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Badolato, a sua domanda, alla Pretura di Portoferraio con le stesse funzioni (richiesta n. 4029 in data 18 marzo 1964);

5.-il trasferimento del dott. GRIMALDI Tullio, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di S.Arcangelo, a sua domanda, alla Pretura di Castel San Vincenzo con le stesse funzioni (richiesta n. 4123/3 in data 23 maggio 1964);

6.-il trasferimento del dott.CIPOLLA Michele, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Nardò, a sua domanda, alla Pretura di Ugento con le stesse funzioni (richiesta n.3683 in data 15 novembre 1963).

L'avv.RICCIO riferisce, poi, sulla pratica relativa al trasferimento dei magistrati di tribunale titolari delle Preture soppresse. Richiama, anzitutto, la deliberazione 21 maggio 1964, con la quale il Consiglio ha approvato all'unanimità la proposta della 3ª Commissione di destinare, in linea di massima, i titolari di preture soppresse ai posti vacanti dei Tribunali nel cui circondario sono comprese le preture soppresse e, in mancanza, ai Tribunali più vicini, tenendo conto, in quanto possibile, delle aspirazioni degli interessati, e ciò indipendentemente dal fatto che i posti vacanti nei detti Tribunali siano di vecchio o di nuovo organico e pubblicati o meno, data la imprescindibile esigenza di servizio. Riferisce,

./.

quindi, che la 3ª Commissione, seguendo i suddetti criteri, ha proposto di destinare i titolari delle Preture soppresse alle sedi indicate a fianco di ciascuno nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Informa, poi, che dopo la formulazione della proposta della 3ª Commissione e precisamente in data odierna alle ore 14, il dott. PONE Domenico, titolare della soppressa Pretura di Fara Sabina, ha presentato un esposto con il quale chiede di essere assegnato alla Pretura di Roma, sede da lui esclusivamente indicata, adducendo motivi di legittimità e di merito.

Su invito del Presidente il segretario dott. CUSANI dà lettura dell'esposto presentato dal dott. PONE.

Il PRESIDENTE apre la discussione sulla proposta della 3ª Commissione.

Il dott. CEPPALUNI osserva che nella Pretura di Roma sono numerosi i posti vacanti e che, quindi, il dott. PONE potrebbe essere facilmente accontentato.

Il Vice Presidente rileva che il dott. PONE nel suo esposto si riferisce al principio dell'inamovibilità dei magistrati, traendo da tale principio la conseguenza che in caso di soppressione di un ufficio giudiziario i magistrati, che ne fanno parte, devono essere esclusivamente assegnati agli uffici da essi indicati. Osserva, al riguardo, che il principio dell'inamovibilità non può essere invocato nei casi di soppressione di uffici, in quanto la legge sulle guarentigie, parlando di possibilità di assegnazione dei magistrati ad altro ufficio prescelto, non si riferisce alla mera possibilità materiale, alla semplice vacanza. Informa, poi, che il dott. PONE è preceduto da ben otto magistrati nell'elenco degli aspiranti

./.

al posto di Pretore a Roma, già pubblicato, e ritiene che debba essere anzitutto risolta la questione di principio sollevata dal medesimo.

L'avv. MICCIO rileva che l'art. 2 della legge sulle guarentigie della Magistratura contiene, nell'ultimo comma, l'inciso "in quanto possibile", con riferimento alle aspirazioni dei magistrati da trasferire e conferisce, quindi, al Consiglio una facoltà discrezionale; aggiunge che tale articolo deve essere messo in relazione con l'art. 192 dell'Ordinamento giudiziario, che prescrive in generale i criteri da seguire nelle assegnazioni di sedi e non può non essere applicato anche nel caso in esame.

Il dott. MARGADONNA rileva che una delle ragioni della inamovibilità è quella di sottrarre il magistrato alla preoccupazione di essere trasferito.

Il Vice Presidente osserva che l'inamovibilità ha la funzione di evitare che i cittadini siano sottratti al loro giudice naturale.

Il dott. POGGI rileva che l'inamovibilità deve assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.

Il dott. SCAPINELLI osserva che i principi della legge sulle guarentigie determinano una prerogativa e non un privilegio; ricorda che, quando fu istituito il Tribunale di Rimini, fu ridotto l'organico del Tribunale di Forlì, con conseguente destinazione di magistrati ad altra sede, e non sorse alcuna questione.

Il dott. COLLI osserva che l'inamovibilità garantisce la funzione e non gli interessi privati e manca in radice quando è soppresso l'ufficio giudiziario; aggiunge che il legislato-

./.

re ha voluto che si debba tenere conto delle aspirazioni, ma non in forma rigida in quanto ha usato l'espressione "in quanto possibile". Rileva, poi, che la situazione oggettiva non si deve trasformare nel diritto di ottenere una determinata sede e che il Consiglio nel caso in esame ha lo stesso potere discrezionale che esercita nei trasferimenti.

Il dott. DE FALCO fa presente che il Consiglio nella seduta del 21 maggio 1964, come ha già ricordato l'avv. MICCIO, ha approvato all'unanimità i criteri da seguire nella destinazione dei titolari delle Preture soppresse e che la 3ª Commissione ha formulato la sua proposta applicando tali criteri. Ritiene, quindi, che si possa senz'altro procedere alla votazione sulla motivata proposta della 3ª Commissione.

I dottori LATTANZI, ALESSANDRI e l'avv. GIANFURCO si allontanano alle ore 18.30.

Il prof. ZINGALI ritiene che il Consiglio possa derogare al criterio dell'anzianità nei confronti del dott. PONE, che da 12 anni esercita le funzioni di magistrato ed ha manifestato la sua preferenza per la Pretura di Roma prima della proposta della 3ª Commissione.

Il dott. JANNUZZI rileva che la questione sollevata dal dott. PONE è manifestamente infondata e che il medesimo non può trarre profitto dalla circostanza della soppressione della Pretura di Fara Sabina per essere destinato alla Pretura di Roma, superando ben otto magistrati più anziani.

L'avv. SALMINCI osserva che il dott. PONE ha usato, nell'esposto, espressioni che non possono essere giustificate.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione ed invita l'avv. MICCIO, Presidente della 3ª Commissione, ad interpellare i componenti della stessa Commissione perchè possano ma-

./.

nifestare la loro opinione in merito all'esposto del dottor PONE.

L'avv. RICCIO riferisce che la 3ª Commissione, ad unanimità di voti, propone all'On.Consiglio di deliberare la reiezione dell'esposto del dott. PONE Domenico in quanto è in contrasto con l'esatta interpretazione delle norme contenute nell'art. 2 della legge 31 maggio 1946 n.511 e nell'art. 192 dell'Ordinamento giudiziario e le ragioni di merito, dallo stesso indicate, sono già state valutate e disattese anche in relazione alle aspirazioni di altri magistrati e alle esigenze di servizio.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta della 3ª Commissione.

I professori ZINGALI e NOCERA dichiarano che votano contro la proposta.

Accogliendo a maggioranza di voti la proposta della 3ª Commissione, il Consiglio delibera in conformità.

Il PRESIDENTE pone, poi, ai voti la proposta della 3ª Commissione di trasferimento di ufficio dei magistrati titolari delle preture soppresse alle sedi indicate a fianco di ciascuno nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il prof. NOCERA dichiara che si astiene dal voto.

Accogliendo a maggioranza di voti la proposta della 3ª Commissione, il Consiglio delibera in conformità.

L'avv.RICCIO riferisce, poi, sulle richieste n.ri 4123 e 4123/2 del Ministro di Grazia e Giustizia in data 27 aprile e 9 maggio 1964 relative all'approvazione della graduatoria degli idonei nell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario indetto con D.M. 5 febbraio 1963 e alla nomina e destinazione dei medesimi.

./.

Accogliendo le proposte della 3ª Commissione, il Consiglio delibera:

1.-l'approvazione della graduatoria degli idonei nell'esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario, indetto con D.M. 5 febbraio 1963, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n.5 del 15 marzo 1964;

2.-la dispensa dal servizio,a norma dell'art.136 dell'Ordinamento giudiziario, del dott.SUBLIMI SAPONETTI Mario,uditore giudiziario con funzioni di Pretore del mandamento di Bianco, a decorrere dal 31 luglio 1964, in quanto non ha conseguito l'idoneità nel precedente esame per la nomina ad aggiunto giudiziario indetto con D.M. 3 marzo 1962;

3.-la nomina ad aggiunto giudiziario degli uditori di cui all'elenco allegato sotto la lettera "B", con decorrenza dal 31 ottobre 1963 a tutti gli effetti, e la loro destinazione agli uffici indicati nell'elenco stesso.

Il PRESIDENTE dà, poi, la parola al dott.ICARDI affinchè, quale Presidente della 2ª Commissione, riferisca al Consiglio sulle pratiche di competenza della stessa Commissione.

Il dott. ICARDI riferisce anzitutto sul ricorso del dott.SECHI Learco, giudice del Tribunale di Milano, avverso la deliberazione 17 gennaio 1964 con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione in Corte di Appello, a maggioranza di voti, non gli ha attribuito la qualifica di merito distinto nello scrutinio speciale.

Si riporta quindi alla relazione della 2ª Commissione referente che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "C" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di non attribuire al dott. SECHI Learco la qualifica

./.

di merito distinto per la promozione in Corte di Appello nello scrutinio speciale.

Accogliendo la proposta della 2ª Commissione, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. IGANDI riferisce sul ricorso del dott.CAMPOLONGO Francesco, giudice del Tribunale di Bari, avverso la deliberazione 17 gennaio 1964, con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione in Corte di Appello, a maggioranza di voti, non gli ha attribuito la qualifica di merito distinto nello scrutinio speciale.

Si riporta quindi alla relazione della 2ª Commissione referente che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "D" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di non attribuire al dott.CAMPOLONGO Francesco la qualifica di merito distinto per la promozione in Corte di Appello nello scrutinio speciale.

Accogliendo la proposta della 2ª Commissione, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. IGANDI riferisce, poi, sul ricorso del dott.CALABRESE Mario, sostituto procuratore della Repubblica a Genova, avverso la deliberazione 22 gennaio 1964 con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione in Corte di Appello,a maggioranza di voti, non gli ha attribuito la qualifica di merito distinto nello scrutinio speciale. Si riporta, quindi, alla relazione della 2ª Commissione, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "E" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di attribuire al dott. CALABRESE Mario la qualifica di merito distinto per la promozione in Corte di Appello, con idoneità ad entrambe le funzioni, con preferenza per le requirenti, anche in uffici direttivi.

./.

Accogliendo la proposta della 2ª Commissione, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI propone, poi, che la revisione dello scrutinio relativa al dott. BRISCHETTO Costanzo, giudice del Tribunale di Ragusa, sia rinviata ad altra seduta per potere consentire alla 2ª Commissione un ulteriore esame.

Il Consiglio approva.

Il Vice Presidente avv. ROCCHETTI propone che il ricorso del dott. ZANFEI Catullo, sostituto a Trento, sia esaminato in altra seduta insieme agli altri ricorsi che concernono questioni di inammissibilità.

Il Consiglio approva.

Il dott. ICARDI riferisce, poi, sul ricorso del dottor GALLETTA Ottavio Domenico, giudice del Tribunale di Roma, avverso la deliberazione 23 gennaio 1964 con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione in Corte di Appello, a maggioranza di voti, non gli ha attribuito la qualifica di merito distinto nello scrutinio speciale.

Si riporta quindi alla relazione della 2ª Commissione referente che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "F" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di non attribuire al dott. GALLETTA Ottavio Domenico la qualifica di merito distinto per la promozione in Corte di Appello nello scrutinio speciale.

Accogliendo la proposta della 2ª Commissione, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. ICARDI riferisce sul ricorso del dott. CAIATI Giovanni, giudice del Tribunale di Bari, avverso la deliberazione 29 gennaio 1964 con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione in Corte di Appello, ad unanimità di voti, non gli ha attribuito la qualifica di merito distinto nello scrutinio speciale.

./.

Si riporta quindi alla relazione della 2ª Commissione referente che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "G" e dalla quale risulta che la Commissione stessa propone di non attribuire al dott.CAIATI Giovanni la qualifica di merito distinto per la promozione in Corte di Appello nello scrutinio speciale.

Accogliendo la proposta della 2ª Commissione, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. IGANDI informa, poi, che la 2ª Commissione ha preso in esame il ricorso proposto del dott.BOREA Pasquale, magistrato di tribunale in funzioni di Pretore del mandamento di Sapri, avverso la deliberazione 13 febbraio 1964 con la quale la Commissione di scrutinio per la promozione in Corte di Appello non gli ha attribuito la qualifica di merito distinto in sede di scrutinio speciale.

Riferisce, al riguardo, che il detto ricorso è stato presentato personalmente dal dott. BOREA alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura il 5 maggio 1964, mentre il medesimo ha dichiarato di avere avuto il 16 marzo 1964 comunicazione della deliberazione della Commissione di scrutinio.

Informa, quindi, che la 2ª Commissione propone di deliberare l'inammissibilità del ricorso del dott. BOREA in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di scrutinio, previsto dall'art.21 della legge 4 gennaio 1963 n.1.

Accogliendo ad unanimità di voti la proposta della 2ª Commissione, il Consiglio delibera in conformità.

Il dott. IGANDI riferisce, poi, che la 2ª Commissione ha preso in esame il ricorso proposto dal dott.ABBAMONTE Francesco, giudice del Tribunale di Milano, avverso la deliberazione 20 marzo 1964, con la quale la Commissione di scrutinio per la pro-

./.

mozione alla categoria di magistrato di Corte di Appello non gli ha attribuito la qualifica di merito distinto in sede di scrutinio speciale. Informa che il detto ricorso è stato presentato alla Segreteria della Presidenza del Tribunale di Milano il 23 maggio 1964, mentre il dott. ABBAMONTE ha dichiarato di avere ricevuto il 22 aprile 1964 comunicazione della deliberazione di scrutinio. Riferisce, quindi, che la 2ª Commissione propone di deliberare l'inammissibilità del ricorso del dott. ABBAMONTE in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione della Commissione di scrutinio, prescritto dall'art. 21 della legge 4 gennaio 1963 n.1.

Accogliendo ad unanimità di voti la proposta della 2ª Commissione, il Consiglio delibera in conformità.

Il PRESIDENTE informa che alcuni componenti hanno presentato un ordine del giorno nel quale chiedono che in una prossima seduta sia trattato l'argomento dei magistrati applicati ad altri uffici "con lettera".

Il dott. TAVOLARO fa presente che il precedente Consiglio si era occupato della questione relativa ai magistrati applicati "con lettera" ed era venuto nella determinazione di procedere ad un graduale assorbimento dei medesimi.

Il Vice Presidente assicura che chiederà al Ministero della Giustizia i nominativi dei magistrati attualmente applicati con lettera.

La seduta è tolta alle ore 21.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI